



*Comune di Borgonovo Val Tidone
(Provincia di Piacenza)*

*P.zza Garibaldi 18 - Tel. 0523/861811 - fax 0523/861861
e-mail : sviluppo.borgonovo@sintranet.it*

REGOLAMENTO COMUNALE

PER IL

COMMERCIO

SU AREA PUBBLICA

Approvato con Deliberazione di C.C. n. 25 del 17.05.2007

Publicato all'Albo Pretorio dal 24.05 2007

PRINCIPI E DEFINIZIONI

Art. 1 (Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche nei mercati e nelle fiere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8, c. 1, lettera c., della L.R. 12/99 "Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114". Il presente regolamento abroga tutte le disposizioni precedenti.

2. Il regolamento, viene approvato dal Consiglio Comunale, sentite le associazioni di categoria più rappresentative a livello regionale e quelle dei consumatori.

Art. 2 (Finalità)

1. Il presente regolamento persegue le seguenti finalità:

- a) riqualificazione e sviluppo delle attività di commercio su aree pubbliche - in particolare dei mercati e delle fiere - al fine di migliorare le condizioni di lavoro degli operatori e le possibilità di fruizione delle strutture mercatali da parte dell'utenza;
- b) trasparenza del mercato, concorrenza, libertà d'impresa e di circolazione delle merci;
- c) tutela del consumatore, con particolare riguardo alla possibilità di approvvigionamento, al servizio di prossimità, all'assortimento, all'informazione ed alla sicurezza dei prodotti;
- d) pluralismo ed equilibrio tra le diverse forme di vendita;
- e) valorizzazione e salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane rurali e sviluppo del territorio e delle risorse naturali;
- f) efficienza, modernizzazione e sviluppo della rete distributiva, nonché evoluzione tecnologica dell'offerta, anche al fine del contenimento dei prezzi.

Art. 3 (Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:

- a) **per commercio su aree pubbliche:** l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle demaniali o sulle aree private delle quali il Comune ha la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte che si può svolgere in:
 - Mercati
 - Posteggi isolati dati in concessione per uno o più giorni la settimana
 - Posteggi con chioschi
 - In forma itinerante nelle zone non vietate da norme specifiche o da apposito provvedimento dell'Amministrazione comunale;
- b) **per aree pubbliche:** le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area, di qualunque natura, destinata ad uso pubblico;
- c) **per mercato:** l'area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno, o più, o tutti i giorni della settimana o del mese, per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici esercizi;
- d) **per posteggio:** la parte di area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
- e) **per posteggio fuori mercato:** il posteggio situato in area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, utilizzato per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, non ricadente in

un'area mercatale;

f) **per fiera**: la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune ha la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;

g) **per fiera promozionale**: la manifestazione commerciale che si svolge su aree pubbliche o private delle quali il Comune ha la disponibilità, indetta al fine di promuovere o valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche produttive. A tali manifestazioni partecipano gli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche e in zone separate individuate con apposite planimetrie anche soggetti iscritti nel registro delle imprese per esporre i propri prodotti o pubblicizzare i propri servizi;

h) **per mercati e fiere a merceologia esclusiva**: gli eventi nei quali le merceologie ammesse sono individuate, in modo tassativo, nel presente regolamento o in quello speciale che li istituisce;

i) **per mercato straordinario**: il mercato che viene effettuato nella stessa area e con gli stessi operatori in giorni diversi da quello di svolgimento del mercato ordinario;

l) **per fiera straordinaria**: le edizioni fieristiche che si svolgono non oltre il numero massimo di due dalla data dell'atto della loro istituzione;

m) **per autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche**: l'atto, rilasciato dal Comune sede di posteggio per gli operatori che operano con posteggio e dal Comune di residenza per gli operatori itineranti o di sede legale, in caso di S.n.c. e S.a.s.;

n) **per presenze in un mercato**: il numero di volte che un operatore si è presentato nel mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché ciò non dipenda da sua rinuncia. L'assegnatario di posteggio che, senza giustificato motivo, vi rinuncia, non viene comunque considerato presente sul mercato;

o) **per presenze in una fiera**: il numero di volte che l'operatore ha effettivamente esercitato nella fiera;

p) **per miglioria**: la possibilità per un operatore con concessione di posteggio in una fiera o in un mercato, di scieglirne un altro non assegnato, ubicato nella stessa fiera o mercato, allo scopo di migliorare la propria posizione funzionale e commerciale;

q) **per scambio**: la possibilità fra due operatori concessionari di posteggio in una fiera o in un mercato, di scambiarsi vicendevolmente il posteggio;

r) **per posteggio riservato**: il posteggio riservato ai produttori agricoli;

s) **per settori merceologici**: i settori alimentare e non alimentare;

t) **per spunta**: l'operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato le assenze e le presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede all'assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;

u) **per spuntista**: l'operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato;

v) **manifestazioni varie** : qualsiasi evento , diverso da fiera e mercato, nel quale sia prevista anche la attività di vendita su area pubblica svolta da soggetti appartenenti a categorie diverse (commercianti, produttori agricoli , artigiani etc...) . Dette manifestazioni sono autorizzate dal Sindaco qualora siano patrocinate od organizzate dal Comune ovvero realizzate in collaborazione con il Comune stesso.

Art. 4 (Compiti degli uffici comunali)

1. La regolamentazione, direzione e controllo delle attività di commercio su aree pubbliche, nelle diverse forme indicate nei successivi titoli, nonché le funzioni di polizia amministrativa nei mercati,

spettano all'Amministrazione Comunale, che le esercita attraverso il Servizio Sviluppo Economico assicurando l'espletamento delle attività di carattere istituzionale .

2. Il Responsabile del Servizio si avvale, per l'attività gestionale, di controllo e di polizia amministrativa, del personale previsto dalla vigente dotazione organica del Settore di Polizia Municipale .

3. Limitatamente agli adempimenti relativi al funzionamento delle fiere e dei mercati, la cui gestione sia eventualmente affidata ad Associazioni o Cooperative di operatori commerciali, il personale da questi incaricato opera in conformità alle direttive impartite dal Servizio Polizia Municipale.

AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

Art. 5 (Esercizio dell'attività)

1. L'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica in mercati e fiere, con utilizzo di posteggi dati in concessione decennale, è rilasciata dal Responsabile del Servizio contestualmente al rilascio della concessione del posteggio. Il rilascio dell'autorizzazione deve essere immediatamente comunicato alla Camera di Commercio.

2. L'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di cui al comma 1 può essere rilasciata soltanto a persone fisiche ed a Società di persone regolarmente costituite secondo la normativa vigente.

3. Ogni autorizzazione deve riguardare un singolo posteggio, per ogni singolo giorno. Nei mercati con strutture fisse e nelle fiere, l'autorizzazione riguarda tutti i giorni in cui si esercita l'attività. Non è possibile detenere in concessione, sullo stesso mercato, più di due posteggi.

4. Le presenze maturate in un mercato o in una fiera che permettono di ottenere una autorizzazione e una concessione decennale di posteggio sono azzerate all'atto del rilascio della nuova autorizzazione.

Art. 6 (Pubblicizzazione dei posteggi liberi)

1. Al fine del rilascio dell'autorizzazione e della concessione decennale per operare su area pubblica in un mercato o fiera, il Comune fa pervenire alla Giunta Regionale, dal 1° al 31 gennaio e dal 1° al 31 luglio di ogni anno, l'elenco dei posteggi liberi da assegnare, con l'indicazione delle relative merceologie.

2. La Regione provvederà alla pubblicizzazione sul B.U.R. dei dati inviati dal Comune. In caso di discordanza, fanno fede i dati esposti nell'albo pretorio del Comune.

3. Entro il 31 gennaio di ogni anno, il Comune deve comunicare alla Regione, anche ai fini delle attività previste dall'Osservatorio del commercio, i seguenti dati relativi ai mercati ed alle fiere:

- dati identificativi: luogo e denominazione;
- giorno di svolgimento;
- settori merceologici;
- orario per le vendite;
- superficie utile suddivisa per settori merceologici;
- numero dei posteggi riservati agli agricoltori;
- servizi di mercato (alimentazione, scarichi, servizi igienici, parcheggi, servizi pubblici di trasporto, ecc.).

4. Entro il 31 luglio di ogni anno, il Comune comunica alla Regione le date e le caratteristiche delle fiere che si svolgeranno nel corso dell'anno successivo per consentirne la conoscenza da parte dei soggetti interessati.

5. Il Comune deve altresì comunicare alla Regione, almeno 90 giorni prima dello svolgimento la data e le caratteristiche delle fiere straordinarie.

6. Entro il 30 novembre di ogni anno, sentite le associazioni degli operatori, il Comune rende noto agli operatori interessati il calendario dei mercati straordinari che si svolgeranno nell'anno successivo.

Art. 7 (Domande di concessione. Contenuti. Tempi di invio)

1. La domanda per la concessione dei posteggi può riferirsi a posteggi posti in mercati diversi dello stesso Comune. Deve essere inviata in bollo, al Comune a mezzo di lettera raccomandata AR oppure consegnata direttamente nei 30 giorni successivi alla pubblicazione del bando sul B.U.R.. Nel caso in cui il 30° giorno sia festivo, la data è posticipata al primo giorno feriale successivo. Ai fini del rispetto del termine, fa fede la data di spedizione della raccomandata AR. Se l'istanza è consegnata a mano, la data di registrazione al protocollo generale di arrivo della corrispondenza. Le domande devono essere conformi alle modalità indicate nel bando comunale, esposto all'albo pretorio. L'assegnazione riguarderà un solo posteggio per ogni bando, in ogni mercato o fiera, ed avverrà nel rispetto del settore merceologico, se previsto, secondo una graduatoria effettuata applicando i criteri indicati all'articolo 8 1° comma del presente regolamento.

Art. 8 (Criteri per la scelta del posteggio oggetto della concessione)

1. I posteggi liberi pubblicati sono assegnati sulla base di apposita graduatoria effettuata applicando, nell'ordine, i seguenti criteri:

- maggior numero di presenze maturate nel mercato o di presenze effettive maturate nella fiera, sempreché riferibili ad un'unica autorizzazione;
- maggior anzianità di azienda documentata dall'autorizzazione amministrativa riferita all'azienda o al dante causa, debitamente autocertificata dall'operatore interessato;
- ordine cronologico di presentazione delle domande;
- minore età;
- sorteggio.

Art. 9 (Richiesta di ulteriori posteggi)

1. L'operatore titolare di concessione di un posteggio in una fiera o nel mercato, può presentare domanda per ottenere la concessione di un secondo posteggio. A tal fine non può far valere le presenze effettive che gli hanno permesso di ottenere la prima autorizzazione di tipo a) e la relativa concessione decennale di posteggio nella stessa fiera o mercato.

Art.10 (Istituzione di nuovi mercati o posteggi. Priorità possibili)

1. In caso di istituzione di nuovi posteggi per uno o più giorni della settimana o del mese, nei mercati o nelle fiere, gli stessi saranno assegnati nel rispetto delle seguenti priorità, indicate per ordine decrescente:

- maggiore anzianità di presenza maturata dal soggetto richiedente nell'ambito del mercato;
- anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle imprese. Nel caso di produttori agricoli, per l'anzianità si fa riferimento alla data di rilascio dell'autorizzazione di cui alla legge n. 59/63 o alla data di presentazione della denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/90.

2. In caso di istituzione di un nuovo mercato, è facoltà del Comune dare la priorità, nella assegnazione dei posteggi, agli operatori già titolari di posteggio in un altro mercato dello stesso Comune. La regola si applica alle fiere.

Art. 11 (Durata delle concessioni)

1. Le concessioni hanno validità decennale e possono essere rinnovate tacitamente.
2. Qualora il Responsabile del Settore decida di non procedere, alla scadenza, al rinnovo della concessione, ne dovrà dare avviso scritto all'interessato, da comunicare almeno sei mesi prima della scadenza, a mezzo di lettera raccomandata AR, precisando, sulla comunicazione, i motivi che impediscono il rinnovo della concessione. In difetto di disdetta, la concessione si intende assentita per ulteriori 10 anni. In tal caso, l'Amministrazione Comunale provvederà a richiedere all'operatore la documentazione necessaria al rinnovo.
3. Nel caso in cui l'area pubblica su cui insiste la concessione non sia di proprietà comunale, la durata della concessione potrà essere vincolata alla disponibilità dell'area stessa da parte del Comune.

Art. 12 (Subentro nella titolarità dell'autorizzazione d'esercizio e della concessione dell'area)

1. L'autorizzazione d'esercizio e la concessione relativa all'area sulla quale l'attività autorizzata viene esercitata sono reintestate a seguito di morte del titolare, di cessione o di affidamento in gestione dell'attività commerciale ad altro soggetto in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D.lgs. 114/98.
2. La domanda di reintestazione è presentata, pena la decadenza, entro dodici mesi dalla morte del titolare, fatta salva la possibilità di richiedere, per tale periodo, la sospensione dell'attività.
3. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta la possibilità di continuare l'attività senza alcuna interruzione nonché il trasferimento delle presenze effettuate con l'autorizzazione. Le stesse potranno essere fatte valere dal subentrante ai fini dell'assegnazione in concessione dei posteggi, nei mercati, nelle fiere, nelle fiere promozionali, nonché ai fini dell'assegnazione di posteggi occasionalmente liberi.
4. Nell'ipotesi di trasferimento dell'autorizzazione in gestione o in proprietà, il dante causa dovrà indicare, nell'atto di cessione o in un successivo atto integrativo, le presenze che intenda eventualmente trasferire al subentrante.
5. Non è ammesso operare con autorizzazione di altro soggetto se non con atto di trasferimento di proprietà o gestione già formalizzato per la registrazione e copia della domanda presentati all'Ufficio Protocollo salvo quanto stabilito dall'art. 15 comma 1.
6. In caso di subingresso sono azzerate le assenze (art.5 comma 2 lett. c L.R. 12/99) maturate dal cedente.
7. Nel mercato la cessione è ammessa solo nel rispetto del settore merceologico del cedente.

MIGLIORIA, SCAMBI e SPUNTA

Art.13 (Miglioria. Priorità rispetto a nuove concessioni)

1. Prima di pubblicizzare l'elenco dei posteggi liberi da assegnare in concessione mediante concorso, il Comune provvede, su richiesta degli operatori interessati, agli spostamenti di posteggio nel rispetto delle graduatorie di ciascuna fiera e mercato e, per ordine decrescente, delle seguenti condizioni:

- a) operatori del settore alimentare che chiedono il trasferimento in un posteggio libero dotato di allacci alla rete idrica, elettrica e fognaria;
- b) maggiore anzianità di attività maturata nel mercato con posteggio fisso giornaliero, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 12 - 7° comma;
- c) maggiore anzianità di attività dell'azienda su area pubblica.

2. Per ogni posteggio libero sono possibili solo tre spostamenti. Il posteggio rimasto libero dopo la terza migliorata sarà assegnato mediante bando.

Art. 14 (Calcolo delle presenze nelle fiere e mercati)

1. L'operatore assegnatario di posteggio è tenuto ad essere presente nel mercato, al posteggio assegnato, entro l'orario previsto per l'inizio delle vendite.
2. L'operatore assegnatario che, nel giorno di svolgimento del mercato, non è presente nel posteggio all'orario previsto per l'inizio delle vendite, è considerato assente, salvo motivi di comprovata forza maggiore che siano comunicati agli addetti alla spunta prima dell'orario dell'inizio delle vendite.
3. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato. In caso contrario l'operatore, salvi i casi di forza maggiore, sarà considerato assente a tutti gli effetti.
4. L'assenza da una fiera o dal mercato per tre anni consecutivi comporta la cancellazione delle presenze maturate.
5. Il Settore Polizia Municipale provvede ad annotare, in apposito registro, le presenze che l'operatore acquisisce nel mercato. Le graduatorie con l'indicazione delle presenze e le planimetrie di fiere e mercato con l'indicazione dei posteggi numerati sono pubbliche e sono consultabili presso l'Ufficio Polizia Municipale.

Art. 15 (Validità delle presenze)

1. Ai fini della validità della partecipazione alla spunta per l'assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti, è necessaria la presenza del titolare dell'impresa commerciale e, in caso di società, del legale rappresentante o dei singoli soci dotati di poteri di rappresentanza. In entrambi i casi è ammessa anche la presenza di collaboratori familiari o di dipendenti che risultino delegati. In ogni altro caso necessità di apposita delega che deve essere esibita agli organi di vigilanza assieme all'autorizzazione in originale dell'azienda. Resta inteso che le merci e le attrezzature siano quelle del delegante.
2. Agli stessi fini non è valida la presenza alla spunta dell'esercente il commercio su aree che si presenti sprovvisto della merce o della necessaria struttura di vendita.
3. L'assenza non sarà riportata nel registro di cui all' art.14 comma 5° qualora:
 - Venga prodotta idonea giustificazione entro 30 giorni
 - In caso di assenza di oltre il 50% dei concessionari

Art.16 (Posteggi occasionalmente liberi. Assegnazione giornaliera)

1. I posteggi temporaneamente non occupati dal titolare della concessione, ai sensi dell'art. 14 commi 1° e 2°, sono assegnati giornalmente ad operatori in possesso di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche nel rispetto del settore merceologico e dell'ordine di priorità indicato all'articolo 8, comma 1.

Art. 17 (Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque con assegnati - Spunta-)

1. L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o, comunque, in attesa di assegnazione, è effettuata dal Servizio Polizia Municipale per la sola giornata di svolgimento del mercato adottando come criterio quello di cui all'art. 6, comma 5.
2. Ai fini dell'assegnazione temporanea si tiene conto della destinazione esclusiva delle aree riservate al settore alimentare ed al settore non alimentare, se esistenti.
3. L'assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli, occasionalmente liberi o non assegnati, è effettuata ai soli soggetti che possiedono tale qualifica.

Art. 18 (Scambio reciproco e ampliamento di posteggi)

1. A richiesta in bollo, degli interessati, è ammesso lo scambio reciproco di posteggi, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 12 - 7° comma.
2. E' consentito ampliare la superficie di un posteggio annettendovi quella di un posteggio adiacente, a condizione che l'operazione avvenga attraverso l'acquisizione dell'azienda e l'alienante rinunci alla concessione in favore dell'acquirente. Il posteggio risultante non potrà comunque superare la superficie totale di 80 metri quadrati.
Possono essere accorpati i posteggi adiacenti purchè questo non comporti intralcio alla viabilità del mercato.

Art. 19 (Delega per Fiere)

1. In caso di assenza del titolare dell'autorizzazione, per un periodo di tempo massimo di una edizione di Fiera, l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche svolta in un posteggio è consentita ai soggetti di cui all'art. 15 comma 1.
2. Il Delegato dovrà essere in possesso di apposita delega da esibire agli organi di vigilanza assieme all'autorizzazione in originale dell'azienda. Resta inteso che le merci e le attrezzature siano quelle del delegante.

TRASFERIMENTO PARZIALE O TOTALE DI FIERE O MERCATI - NUOVE ISTITUZIONI

Art. 20 (Trasferimento di mercati, fiere, fiere promozionali)

1. Ai fini dello spostamento di sede o di sospensione di un mercato, di una fiera o di una fiera promozionale il Comune, sentite le organizzazioni di categoria e le associazioni dei consumatori riconosciute dalla Regione, ed individuate le nuove aree ed i relativi posteggi, assegna agli operatori interessati il termine per il definitivo trasferimento.

Art. 21 (Ricollocamento parziale del mercato)

1. In caso di spostamento, ristrutturazione, e comunque di ricollocamento parziale in altra sede del mercato, per motivi di ordine pubblico, viabilità, pubblico interesse, temporalmente limitato o che coinvolga fino ad un massimo del 15% degli operatori titolari di concessione, la riassegnazione dei posteggi è effettuata, nelle aree appositamente individuate, con le modalità stabilite dall'art. 12 comma 7.
2. Nel caso in cui la percentuale dei posteggi interessati ad una nuova ricollocazione nel mercato superi il 15% del totale, si procederà alla riassegnazione dei posteggi dell'intero mercato. Detta riassegnazione, nelle nuove aree appositamente individuate ed in quelle preesistenti ritenute idonee, è effettuata con le modalità stabilite dall'art. 12 comma 7.

NORME GENERALI PER LO SVOLGIMENTO DI FIERE E MERCATI

Art. 22 (Norme generali per lo svolgimento dell'attività di commercio su area pubblica)

1. I concessionari non possono occupare una superficie maggiore o diversa da quella concessa né occupare spazi comuni riservati al transito o, comunque, non in concessione.
2. Le tende di protezione del banco di vendita devono essere collocate ad un'altezza dal suolo non inferiore a mt. 2. Le tende possono sporgere dallo spazio assegnato con la concessione per non più di m. 1, a condizione che non siano di impedimento al transito pedonale ed alle operazioni di mercato, compreso il passaggio di veicoli di soccorso o di esercenti che lascino il posto assegnato.
3. E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori. E' consentito l'uso di apparecchi atti a permettere l'ascolto di dischi, musicassette, C.D e similari, finalizzato all'acquisto dei prodotti, semprechè il volume sia minimo e tale da non recare disturbo agli operatori collocati negli spazi limitrofi, ai frequentatori del mercato ed a chi abita nelle vicinanze del mercato o fiera.
4. E' obbligatoria la permanenza degli operatori nel posteggio assegnato per tutta la durata del mercato o della fiera. In caso contrario l'operatore, salvo i casi di forza maggiore, sarà considerato assente a tutti gli effetti.

Art.23 (Domanda di partecipazione alle fiere)

1. Per partecipare alle fiere, gli operatori che non sono in possesso di concessione di posteggio, devono:
 - essere in possesso di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche;
 - presentare richiesta in bollo al Comune sede di posteggio almeno 60 giorni prima dello svolgimento della fiera.
2. La domanda può essere inviata a mezzo di raccomandata AR oppure consegnata direttamente. Ai fini della presentazione, fa fede la data di spedizione della raccomandata AR. Se consegnata a mano, la data di registrazione al protocollo generale di arrivo della corrispondenza.
3. La priorità nella graduatoria di ammissione alla fiera per i non titolari di posteggio è data dal maggior numero di presenze effettive e, a parità di presenze, dalla maggiore anzianità di azienda documentata dall'autorizzazione amministrativa riferita all'azienda od al dante causa, debitamente autocertificata. Le presenze non effettive non danno luogo a priorità.

Art. 24 (Normativa igienico-sanitaria)

1. Ai fini della commercializzazione di prodotti alimentari nelle fiere e mercati ed alla loro somministrazione al pubblico è richiesto il rispetto della normativa prevista dal vigente regolamento comunale di igiene.

Art. 25 (Settori merceologici ammessi)

1. E' ammesso il commercio di prodotti appartenenti ai settori alimentare e non alimentare.

2. I posteggi del mercato attrezzati con allacciamenti fognari, elettrici e idrici possono essere ceduti solo ad esercenti il commercio di prodotti alimentari.

3. Per i posteggi delle fiere siti nel centro storico qualora si rendesse possibile attrezzare apposite aree servite dalle reti idrica, fognaria ed elettrica e conformi a quanto previsto dalla vigente normativa igienico-sanitaria, questi potranno essere dislocati secondo criteri di ordine merceologico, compresa l'eventuale suddivisione in zone distinte riservate rispettivamente al commercio di generi alimentari e non alimentari.

Art. 26 (Vendita a mezzo di veicoli)

1. E' consentito l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari mediante l'uso di veicoli appositamente attrezzati, dotati dei requisiti e delle caratteristiche previste dalla normativa vigente.

Art. 27 (Produttori agricoli)

1. I produttori agricoli devono comprovare la qualifica di produttore agricolo secondo le modalità di legge.

2. Sono equiparati alle autorizzazioni di cui alla legge n. 59/63, le denunce di inizio attività effettuate dai produttori agricoli ai sensi dell'art. 29 della legge 241/90 e del D.P.R. n. 300/92.

3. Nel caso in cui l'esercizio dell'attività avvenga sulla base della denuncia di cui al comma 1, la data di presentazione della denuncia è equiparata alla data di rilascio dell'autorizzazione, sempreché si tratti di denuncia regolare e completa.

4. La loro partecipazione alle fiere è subordinata alla presentazione di domanda in bollo ai sensi dell'art. 23 di questo regolamento.

5. La concessione di posteggio rilasciata ad un produttore agricolo è revocata qualora risultino maturate assenze per almeno 1/3 dei giorni concessi.

6. Per tutto quello non scritto, si rimanda agli articoli riferiti al commercio su aree pubbliche.

Art. 28 (Mercati straordinari)

1. I mercati straordinari, in quanto edizioni aggiuntive di un mercato tradizionale sono programmati secondo quanto previsto dall'art. 6 - 6° comma di questo regolamento entro il 30 novembre di ogni anno e si svolgeranno con lo stesso organico del mercato ordinario, senza riassegnazione dei posteggi.

2. Le assenze degli operatori assegnatari nei mercati straordinari non sono conteggiate ai fini della revoca di cui all'art. 24.

Art. 29 (Strutture di vendita)

1. Nel caso in cui l'Amministrazione Comunale, per garantire una riqualificazione dei mercati e fiere, proceda all'acquisto di strutture da adibire all'attività di vendita su aree pubbliche, gli operatori potranno utilizzare tali strutture, sulla base di specifici accordi con l'Amministrazione Comunale.

COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

Art. 30 (Aree interdette)

1. Non è possibile svolgere attività di commercio in forma itinerante nella parte di centro storico del capoluogo di questo Comune ricompresa fra Viale Fermi , P.zza De Cristoforis , Viale Marconi e P.zza Garibaldi
2. A tale divieto può derogare il Sindaco con ordinanza di deroga all'itinerantato.

Art. 31 (Manifestazioni straordinarie)

1. Il Sindaco, in occasione di manifestazioni particolari od eventi eccezionali, con propria ordinanza può rilasciare concessioni di occupazione del suolo pubblico ad operatori in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 28 D.Lgs 114/98, sino all'esaurimento dello spazio disponibile secondo i criteri dell'art. 12 comma 7, limitatamente alla durata delle manifestazioni.

SANZIONI

Art. 32 (Sanzioni)

1. Fatte salve le sanzioni previste dal D.lgs 114/98, l'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento è punita con la sanzione amministrativa graduata da un minimo di 100.000 ad un massimo di 600.000 ai sensi degli articoli da 106 a 110 del TULCP 383/34, non abrogati dalla legge 142/90, con la procedura di cui alla legge 689/81 e successive modifiche, o in base a quanto stabilito dal Regolamento di Polizia Urbana.

Art. 33 (Sanzioni accessorie Sospensione e Revoca dell'autorizzazione d'esercizio e della concessione dell'area)

1. L'autorizzazione è sospesa nel caso in cui si accerti che l'operatore non abbia pagato la tassa per l'occupazione del suolo pubblico per il posteggio assegnato da almeno sei mesi fino al pagamento delle somme dovute.
2. L'autorizzazione è revocata nel caso in cui l'operatore:
 - a) non risulti in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D.lgs n. 114/98;
 - b) non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salva la facoltà per il Comune, di concedere una proroga, non superiore a sei mesi, per comprovata necessità;
 - c) non utilizzi il posteggio assegnato per periodi di tempo superiori, complessivamente, a quattro mesi per ciascun anno solare nei mercati annuali e ad un terzo delle volte in cui si tiene il mercato nei mercati di più breve durata, fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza e servizio militare;
 - d) non utilizzi il posteggio assegnato per tre anni consecutivi nelle fiere annuali, fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza e servizio militare;
 - e) non paghi la tassa per l'occupazione del suolo pubblico per il posteggio assegnato per un anno solare.
3. Nei casi indicati al comma 1, lettere a) b) c), contestualmente alla revoca dell'autorizzazione d'esercizio, viene pronunciata la decadenza dalla concessione dell'area sulla quale veniva esercitata l'attività autorizzata.

4. Qualora si debba procedere alla revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse, all'operatore dovrà essere assegnato, senza oneri per il Comune, un nuovo posteggio, individuato tenendo conto delle indicazioni dell'operatore, prioritariamente nello stesso mercato o fiera e, in subordine in altra area indicata dal Comune.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 34 (Graduatorie nei mercati e fiere per gli operatori titolari di posteggio)

1. Per ogni mercato o fiera il Comune deve predisporre una graduatoria dei titolari di posteggio applicando, nell'ordine, le seguenti priorità, nel rispetto del settore merceologico:

- maggiore anzianità di attività maturata dalla data di assegnazione del posteggio;
- in subordine, a parità di anzianità, maggiore anzianità di attività dell'azienda su area pubblica documentata dall'autorizzazione amministrativa riferita all'azienda o al dante causa, debitamente autocertificata.

2. In caso di ristrutturazione, spostamento parziale o totale dei posteggi di un mercato o di una fiera, il Comune, sentite le associazioni degli operatori, stabilisce le condizioni per procedere alla riassegnazione dei posteggi, tenuto conto dei criteri di cui al comma 1.

3. In caso di subingresso nell'azienda, il subentrante acquisisce l'anzianità di mercato e l'anzianità di attività della medesima azienda relativa al commercio su aree pubbliche, maturata dai cedenti sulla autorizzazione volturata.

4. Il Comune qualora si avvalga della facoltà di riservare al massimo il 2% dei posteggi a merceologie specifiche, in un mercato o in una fiera ordinaria, provvederà a stilare una apposita graduatoria nei modi previsti al comma 1.